

STATUTO

INTERNO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FERRARA FE VIA DEL TURCO 39

Numero REA: FE - 225244

Codice fiscale: 02092770383

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-06-2021 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 881 RACCOLTA N. 744

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione - norme applicabili)

È costituita con sede nel Comune di Ferrara la Società Cooperativa avente la qualifica di Impresa sociale, denominata "**Interno Verde Società cooperativa - Impresa sociale**"; essa assume la sigla "**Interno Verde**", che potrà essere utilizzata, ove la legge lo consenta, sia commercialmente sia legalmente in luogo della ragione sociale scritta per esteso.

La sede legale potrà essere trasferita, all'interno del medesimo Comune, con decisione dell'organo amministrativo, che provvederà a depositare apposita dichiarazione presso il Registro Imprese. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 *Revisione della disciplina in materia di impresa sociale* e, in quanto compatibili, del d.lgs 3 luglio 2017 n. 117 *Codice del Terzo settore*, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del codice civile in quanto compatibili e - per quanto ivi non previsto e in quanto compatibili - le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Il rapporto mutualistico tra la Cooperativa e i soci lavoratori è disciplinato dalle disposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001, n.142 di Riforma della figura del socio lavoratore, e ss.mm.ii..

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2099, che potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

Nell'esercizio della propria attività, la Cooperativa persegue finalità di rilevante interesse collettivo, solidaristico e di utilità sociale e, senza scopo di lucro, adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti che favoriscano l'ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e in generale dei soggetti interessati alle sue attività.

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della Cooperativa - coerentemente con l'interesse generale perseguito - intendono conseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di

occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

Nello svolgimento della propria attività - avente ad oggetto stabile e preminente lo sviluppo, la progettazione e la gestione di attività e servizi di interesse generale, anche ad alto valore innovativo e tecnologico, - la Cooperativa si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci; potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2514 e intende orientare la propria gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso, essa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e ai suoi organismi regionali e provinciali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del consiglio d'amministrazione, potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria e alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto sociale l'esercizio di un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa pertanto ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività e servizi:

1. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività ed eventi culturali, educativi, turistici e ricreativi di interesse sociale volti alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico,

architettonico, artistico, botanico e naturalistico;

2. la progettazione, l'organizzazione, la commercializzazione e la gestione di attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

3. la promozione, diffusione e commercializzazione della ricerca scientifica di particolare interesse sociale culturale e ambientale;

4. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

5. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

6. la progettazione, l'organizzazione e la commercializzazione di beni e servizi di particolare interesse ambientale, tecnologico e culturale;

7. la creazione, lo sviluppo e l'utilizzo di siti internet, anche a scopo commerciale, nell'ambito dei settori culturali, artistici, sociali e ambientali, anche attraverso utilizzo delle reti sociali (social networks);

8. la consulenza, la formazione, la realizzazione di studi, di audits, di prestazioni o di analisi negli ambiti della gestione, del diritto, del management, degli affari pubblici, dell'organizzazione, della diffusione, della comunicazione, della commercializzazione e della gestione tecnica in ambito ambientale, culturale e sociale, in favore di ogni persona fisica e di ogni persona giuridica di diritto pubblico o privato.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà costituire e assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei propri soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti esclusivamente da soci e finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 59/1992, La Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale; essa potrà emettere gli

strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto e altri titoli di debito, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

La Cooperativa può inoltre aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Soci lavoratori)

Il numero dei soci lavoratori è variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

L'ammissione di nuovi soci lavoratori della Cooperativa è regolata dalle norme del presente statuto, secondo principi di non discriminazione che tengano conto delle peculiarità della compagine sociale e della sua struttura societaria.

Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, e in particolare coloro che siano in possesso di adeguata qualificazione e abbiano maturato capacità ed esperienza professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano attivamente collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Sono soci lavoratori coloro che:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in Cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono essere soci lavoratori coloro che

esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze

dirette, imprese identiche e affini a quella esercitata dalla cooperativa e in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

Non possono inoltre essere ammessi in qualità di soci coloro che abbiano riportato condanne a pene detentive non inferiori a due anni di reclusione, per i reati di cui al Libro II, Titolo XII (delitti contro la persona), Titolo XIII del codice penale (delitti contro il patrimonio) e per i reati previsti dal d.P.R. 390/1990 (Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti).

A norma dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. 112/2017, la Cooperativa può avvalersi di prestazioni di attività di volontariato, in numero non superiore a quello dei lavoratori, da utilizzarsi in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori professionali. Di dette prestazioni la Cooperativa tiene compilato e aggiornato un apposito registro.

Art. 6 (Soci speciali)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla precedente lettera a), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla precedente lettera b), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere

al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal successivo articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal successivo articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal successivo articolo 12.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda

scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, del titolo di studio, dell'eventuale esperienza e capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'articolo 3 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
- d) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 445/2000, circa l'inesistenza a proprio carico di sentenze di condanna a pena detentiva non inferiore a due anni di reclusione, per i reati di cui al Libro II, Titolo XII (delitti contro la persona), Titolo XIII del codice penale (delitti contro il patrimonio) e per i reati previsti dal d.P.R. 390/1990 (Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti);
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della Cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) l'accettazione espressa della clausola di mediazione di cui all'articolo 34 del presente Statuto.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria ovvero a quella dei soci speciali in formazione o in inserimento di cui al precedente articolo 6.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo amministrativo.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione,

l'organo amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'ammissione del socio è finalizzata all'attuazione dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio medesimo all'attività economica della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo, senza compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Art. 8 (Caratteristiche delle quote sociali)

Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote che non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute, salvo il diritto di recesso del socio con preavviso di 90 giorni, che non può comunque essere esercitato prima che siano trascorsi due anni dall'ingresso del socio stesso nella cooperativa, ai sensi dell'articolo 2530 ultimo comma del codice civile.

La quota sottoscritta potrà essere versata a rate e precisamente:

- 1) almeno il 50% all'atto dell'ammissione;
- 2) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo con la delibera di ammissione del socio.

Art. 9 (Diritti e obblighi dei soci)

I soci lavoratori sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'organo amministrativo;
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

È fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi

sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

L'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dall'organo di controllo se costituito entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori, fermo restando che l'azione promossa potrà essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della Cooperativa purché vi consenta una maggioranza qualificata di soci pari almeno ai due terzi dei voti spettanti alla base sociale e purché non vi si oppongano tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

I soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, sono solidalmente responsabili con gli amministratori ai sensi dell'art. 2476 comma 7 cc.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio lavoratore:

- A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione
- B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali
- C) il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa, anche trasmessa a mezzo

posta elettronica certificata. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediatamente comunicazione al socio lavoratore che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi agli organismi indicati nel successivo articolo 34.

Il recesso diventa efficace, con riguardo sia al rapporto sociale sia a quello mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro del socio lavoratore si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione, con cui si constata i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 142/2001.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione del socio lavoratore è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre ai casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- 1) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o venga sottoposto a procedure concorsuali o fallimento;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;
- 4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

4.1) subordinato

- a. per mancato superamento del periodo di prova o qualsiasi altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro
- b. per mutuo consenso o per dimissioni volontarie, anche durante il periodo di prova
- c. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
- d. per perdita di appalto da parte della Cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro
- e. per cessione di ramo d'azienda da parte della Cooperativa, con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro presso altro datore di lavoro
- f. per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, secondo le condizioni e le modalità previste dalla legge e dall'apposito Regolamento

approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/2001;

4.2) diverso da quello subordinato

- a. per mutuo consenso
 - b. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;
- 5) che abbia avuto accesso ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
 - 6) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
 - 7) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
 - 8) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
 - 9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5 del presente statuto, senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione;
 - 10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
 - 11) che con il suo comportamento abbia arrecato grave pregiudizio morale o materiale alla Cooperativa, anche attraverso il compimento di atti che ne possano ledere la reputazione e il buon nome verso gli altri soci, i dipendenti, i terzi, i committenti e i clienti
 - 12) se socio appartenente alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6, che non abbia conseguito i livelli qualitativi prestabiliti ovvero non abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.
- Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'organo amministrativo ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.
- L'esclusione diventa efficace, con riguardo sia al rapporto sociale sia a quello mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
- Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può attivare le procedure di cui al successivo articolo 34, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione a

pena di decadenza.

In relazione al provvedimento di esclusione, il socio ha inoltre facoltà di chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 13 (Controversie in materia di recesso ed esclusione - Liquidazione della quota - Responsabilità dei soci cessati)

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, anche trasmessa a mezzo posta elettronica certificata.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione degli organismi previsti dal successivo articolo 34 del presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dovranno promuovere la relativa procedura con atto comunicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Cooperativa, anche trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale effettivamente versato, aumentato eventualmente per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 20 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma. La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per la quota assegnata al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno altresì diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici nonché del limite di cui all'art. 3, comma

3, del d.lgs. 112/2017 e ss.mm.ii., relativi al

bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 142/2001 e ss.mm.ii., allo scioglimento del rapporto sociale per recesso o esclusione del socio lavoratore consegue lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con lo stesso socio.

Il socio lavoratore che cessa di fare parte della Cooperativa, risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno del recesso o dell'esclusione. Qualora entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesti insolvenza della Cooperativa, il socio uscente e gli eredi del socio deceduto sono obbligati verso la società medesima nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota sociale.

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'organo amministrativo, al fondo di riserva legale indivisibile.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio lavoratore gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 13. Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Art. 15 (Trattamento economico e normativo dei soci lavoratori)

I soci lavoratori della Cooperativa hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del d.lgs. 81/2015.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento Interno, approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci ai sensi della legge 142/2001, tenendo conto della natura subordinata o

diversa da quella subordinata del rapporto instaurato

con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento economico complessivo sarà proporzionato alla prestazione assegnata dalla Cooperativa, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge e, in ogni caso, secondo quanto concordato per iscritto con il socio stesso.

Ai fini del trattamento economico riconosciuto ai soci lavoratori, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) del d.lgs. 112/2017 in materia di importi massimi delle retribuzioni e dei compensi nonché le disposizioni di cui all'art. 13 del medesimo d.lgs. 112/2017 in materia di differenziali retributivi. La cooperativa da conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

Il Regolamento Interno può inoltre definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone l'occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive e organizzative che determinino contrazioni dell'attività e non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, al fine di evitare riduzioni dell'organico, il consiglio di amministrazione o il soggetto da questo formalmente delegato potrà disporre la temporanea sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera d) della legge 142/2001, con le modalità e gli effetti previsti dall'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, secondo la disciplina di cui all'articolo 4 della Legge n.59/92.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente

Titolo, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 18 del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere a oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. Il valore di ciascuna azione è di euro 100,00= (cento/00=). La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli, ai sensi dell'articolo 2346, 1 comma del codice civile.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo. Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà a indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione
- le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società

cooperative di cui all'art. 111-octies delle

disposizioni di attuazione del cod. civ.

- diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere superiore al limite previsto per il riconoscimento della qualifica di Impresa sociale, nel rispetto altresì dei limiti di cui all'articolo 2514 del codice civile

- l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli. L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione.

A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato, da riconoscersi in proporzione alle azioni possedute:

- fino a 10 azioni: n. 1 voto
- da 11 a 20 azioni: n. 2 voti
- da 21 a 30 azioni: n. 3 voti
- da 31 a 50 azioni: n. 4 voti
- oltre 50 azioni: n. 5 voti.

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c.c. Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto a un solo voto quale socio cooperatore, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2538, comma 2°, del codice civile.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci sovventori partecipano alle assemblee generali

dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dall'art. 2376, i soci sovventori sono costituiti in assemblea speciale. L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei sovventori.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 21 ss. del presente Statuto.

Ai soci sovventori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, può essere riservata la facoltà di nominare almeno un amministratore e, laddove nominato il collegio sindacale, un sindaco effettivo e uno supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci sovventori.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

I soci sovventori sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni a essi applicabili.

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'articolo 2437 e seguenti del codice civile. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni. In questo caso, come in caso di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale,

eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 21 del presente statuto.

TITOLO IV RISTORNI

Art. 17 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio, ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile e nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. 112/2017 e ss.mm.ii., può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito della quota da essi sottoscritta e versata. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo operato dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, tenuto conto:

- per i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, dell'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale nonché del livello di inquadramento contrattuale
- per i soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, dell'ammontare del compenso pattuito per lo svolgimento dell'incarico.

Quando erogato, il ristorno è riconosciuto entro il limite del 30% degli utili derivanti dallo svolgimento - da parte dei soli soci lavoratori - delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 del d.lgs. 112/2017, previste dall'oggetto sociale della Cooperativa.

I parametri di incidenza di tali criteri verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 codice civile.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida
- b. mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale
- c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente titolo IV.

Allo stesso modo, la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento in bilancio dei trattamenti di cui ai periodi precedenti effettuato dagli amministratori.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 (Elementi costitutivi del patrimonio sociale)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale dei soci lavoratori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea
- b. dalle azioni dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, ciascuna del valore di euro 100,00= (cento/00=) destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale
- c. dalla riserva legale indivisibile, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti
- d. da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge
- e. dalla riserva straordinaria indivisibile.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente aumentate per effetto di rivalutazione o ristorno.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Art. 19 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge. Gli amministratori documentano la condizione di prevalenza nella nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità statutarie di interesse civico e solidaristico, oltre che in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale, ovvero - qualora

ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 del codice civile - entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'organo amministrativo, con propria deliberazione adottata entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine; le ragioni della dilazione sono inoltre segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione.

La Cooperativa redige inoltre il Bilancio sociale, in conformità alle Linee guida stabilite con apposito decreto del Ministero del lavoro e politiche sociali, tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della società, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Nel bilancio sociale, la Cooperativa dà inoltre conto del rispetto dei parametri fissati dall'articolo 13 del d.lgs. 112/2017 in materia di differenze retributive tra i soci lavoratori.

A norma dell'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 112/2017, il bilancio sociale è depositato presso il registro delle imprese e pubblicato sul sito internet della Cooperativa.

Art. 20 (Destinazione dell'utile)

La Cooperativa opera senza fini di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione prevalentemente allo svolgimento dell'attività statutaria e all'incremento del patrimonio. A norma dell'art. 3 del d.lgs. 112/2017, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fatte salve le ipotesi espressamente previste dal comma 3 del medesimo art. 3 del d.lgs. 112/2017.

Pertanto, l'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali - entro i limiti di cui all'art. 3, comma 3, del d.lgs. 112/2017 e previa deduzione delle eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti ed entro i limiti - destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa in materia di impresa sociale;
- d) a eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto

dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17;

- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore ai limiti previsti dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. 112/2017 nonché al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici, anche attraverso aumento gratuito del capitale sociale ovvero emissione di azioni di sovvenzione di cui al precedente art. 16;
- f) a eventuale remunerazione delle azioni dei soci sovventori di cui al precedente articolo 16, [entro](#) i limiti di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. 112/2017;
- g) a eventuali erogazioni gratuite in favore di Enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori o soci della Cooperativa o di società da essa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale;
- h) la restante parte a riserva straordinaria indivisibile.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici, l'Assemblea può sempre deliberare che il dividendo di cui alla precedente lettera e), limitatamente ai soci cooperatori, venga destinato ad aumento della quota sociale sino al limite massimo stabilito dalle leggi vigenti e che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità degli utili venga devoluta alla riserva di cui alla lettera a), salva la destinazione obbligatoria di cui alla lettera b).

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristoro. In ogni caso, non potranno essere distribuiti dividendi ai soci lavoratori finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve indivisibili eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi della precedente lett. d) è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni di utili di cui alle precedenti lettere a), b) e f).

Il bilancio di esercizio deve essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 21 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci
- b) l'organo amministrativo
- c) l'organo di controllo interno.

Art. 22 (Decisioni dei soci - Assemblea)

I soci decidono sulle seguenti materie, nonché su ogni altra materia che la legge e il presente statuto riservano alla loro competenza:

1) approvazione del bilancio consuntivo, l'eventuale ripartizione del ristorno e distribuzione degli utili ai sensi dei precedenti articoli 17 e 20 del presente statuto;

nomina e revoca degli amministratori, determinazione del periodo di durata del loro mandato e del numero degli amministratori, nel rispetto di quanto previsto nel successivo art. 28 del presente statuto;

2) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale

3) nomina dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile e determinazione del compenso ad esso spettante; deliberazione dell'eventuale revoca dell'organo di controllo;

4) conferimento, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dell'incarico a effettuare la revisione legale dei conti, secondo quanto previsto nel successivo art. 30 del presente statuto e determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo nel corso dell'incarico; revoca l'incarico nei casi previsti dalla legge, sentito il collegio sindacale se nominato;

5) approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 c.c.;

6) deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

7) deliberazione sulle istanze eventualmente presentate dai soci destinatari di un provvedimento di esclusione, ai sensi del precedente art. 12;

8) deliberazione dell'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;

9) modificazioni dell'atto costitutivo. In tal caso il verbale è redatto da notaio e si applica l'art. 2436 del codice civile;

10) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis del codice civile.

L'assemblea dei soci si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza, della data e ora della convocazione, a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail certificata, spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione può indicare la data dell'eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

Il socio lavoratore può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di n. 1 (uno) socio.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino o vi siano rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e quando tutti gli amministratori e i componenti l'organo di controllo siano presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, il sindaco o il revisore se nominato, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservare agli atti della società, nella quale attestano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, secondo quanto previsto nel precedente articolo 19 del presente statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Le Organizzazioni territoriali del movimento cooperativo cui la Cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto.

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea è regolarmente costituita quando

intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci lavoratori.

In caso di eventuale seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

E' altresì ammesso il voto per corrispondenza.

Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Nei casi di soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, di modificazione dell'atto costitutivo e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea delibera validamente con il voto favorevole del 75% per cento dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

I regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa e il socio e non costituenti parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie (75% dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati).

Art. 24 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 25 (Diritto di voto)

Ogni socio cooperatore che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni e non sia in mora nei versamenti delle quote sottoscritte, ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci, ferme restando le limitazioni al diritto di voto previste a norma del presente statuto.

Ogni socio lavoratore ha un solo voto qualunque sia il valore della quota sottoscritta.

Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio

finanziatore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio cooperatore, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'articolo 2538, comma 2 del codice civile. I voti spettanti al socio finanziatore sono determinati dal regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, sempre nei limiti complessivi di cui al precedente articolo 20 del presente statuto. Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo o, in sua assenza, dalla persona designata con il voto della maggioranza dei soci intervenuti, che eleggono anche il segretario della seduta e, se necessario, due o più scrutatori.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le deliberazioni devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario, che deve consentire - per ciascuna votazione e anche per allegato - l'identificazione dei soci astenuti e dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

Art. 27 (Amministratori)

La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci lavoratori, che individuano i componenti dell'organo amministrativo tra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

1. non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
2. non siano state sottoposte a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 1423/1956 o della legge 575/1965 e ss.mm.ii., salvi gli effetti della riabilitazione;
3. non siano state condannate con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a una delle seguenti pene:
 - a. reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria,

mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia

di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

b. reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;

c. reclusione per un tempo superiore a due anni per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

d. reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;

4. non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

5. abbiano maturato adeguate esperienze qualificanti in relazione alla struttura e all'attività svolta dalla Cooperativa ovvero abbiano svolto attività professionale in settori attinenti e/o complementari

6. non abbiano in corso rapporti continuativi di lavoro, consulenza o prestazione d'opera retribuita o altri rapporti di natura patrimoniale presso altre imprese sociali, loro controllate o controllanti, tali da pregiudicarne l'indipendenza o comprometterne l'autonomia di giudizio.

Il possesso dei predetti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza deve essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da produrre alla Cooperativa entro 30 giorni dalla nomina, a pena di decadenza.

Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea dei soci, e sono rieleggibili. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Spetta all'assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale; spetta agli amministratori determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e

del presente statuto.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 28 (Consiglio di amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione che si compone da n. 3 (tre) a n. 5 (cinque) consiglieri, secondo la determinazione dell'assemblea in sede di nomina. La maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione è scelta tra i soci lavoratori.

Il consiglio o l'assemblea ne eleggono il presidente e il vice presidente; il consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni a uno o più degli amministratori oppure a un comitato esecutivo.

In ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'art. 2381 c.c., anche i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, con la periodicità di centottanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 c.c., gli

amministratori possono ricoprire incarichi negli organi

sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto. In base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o consigliere presente più anziano in età.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica certificata in modo che i consiglieri, l'organo di controllo e il revisore (se nominati) ne siano informati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti la proposta si intende rigettata. Le votazioni sono palesi.

Le decisioni adottate dall'organo amministrativo con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la Cooperativa, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove nominati, dall'organo di controllo o dal revisore.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione decade. Gli amministratori rimasti in carica convocano d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo sindacale, gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla loro sostituzione.

Art. 29 (Rappresentanza sociale della Cooperativa)

Al Presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente, la cui firma fa fede, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il Presidente, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri rappresentativi a un altro amministratore, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Non possono assumere la carica di presidente della Cooperativa i rappresentanti degli enti di cui all'art. 4, comma 3, del d.lgs. 112/2017.

Art. 30 (Organo di controllo e revisione legale dei conti)

I soci lavoratori nominano l'organo di controllo interno, costituito, aventi i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, e art. 2399 del codice civile.

Il sindaco vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione - anche con riguardo alle disposizioni del d.lgs. 231/2001 qualora applicabili - e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali della Cooperativa e attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle Linee guida adottate ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 112/2017; nel bilancio sociale viene dato atto degli esiti di tale monitoraggio svolto dal sindaco.

Il sindaco deve assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo, ove nominato. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il sindaco deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea

qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

Il sindaco, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo sociale.

Il sindaco può in ogni momento procedere ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

L'azione di responsabilità nei confronti del sindaco può essere esercitata da soci che rappresentino la seguente misura minima: un terzo dei voti dei soci.

La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 2477 del codice civile, la società è soggetta alla revisione legale dei conti, che è affidata a un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo nel corso dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:

- 1) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
- 2) verificano nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 3) verificano che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, nonché la loro conformità alle norme che li disciplinano;
- 4) esprimono un giudizio sulla coerenza della relazione

sulla gestione con il bilancio.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis secondo comma del codice civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale, ove questo sia nominato. In tal caso, il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 31 (Scioglimento)

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una causa di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La Cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 32 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori di cui al Titolo IV del presente Statuto, e dei dividendi eventualmente maturati

b) il rimborso delle quote di capitale effettivamente versate dai soci lavoratori, eventualmente aumentate per rivalutazione e ristorno e i dividendi eventualmente maturati.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 34 (Clausola di mediazione)

Tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di mediazione, secondo il regolamento del servizio di mediazione della Camera di Commercio di Ferrara, con gli effetti previsti dal d.lgs. 28/2010.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

Art. 35 (Clausole mutualistiche)

Ai fini della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente, la Cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 59/1992.

Le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, previste dagli articoli 18, 20 e 32 del presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non previsto dal presente statuto e dai regolamenti interni, valgono le norme vigenti in materia di Impresa sociale, di Enti del terzo settore, nonché le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di società cooperative.

F.to: Riccardo Gemmo

F.to: Licia Vignotto

F.to: Giulia Nascimbeni

F.to: RAFFAELE PALUMBO NOTAIO (I.S.)

34 di 34